

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento e che in relazione ad esso sarebbero state effettuate segnalazioni pregiudizievoli illegittime a suo carico nei sistemi di informazione creditizia, sia in considerazione della erronea classificazione della posizione "a sofferenza", sia per non aver ricevuto alcun preliminare preavviso, in violazione delle norme in materia. Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, parte ricorrente chiede l'accertamento della illegittimità della segnalazione presso la Centrale rischi nonché la rettifica e la cancellazione immediata delle segnalazioni non conformi. Chiede altresì il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ricorrendone i presupposti, oltre il rimborso delle spese del procedimento.

L'intermediario, costituito nel procedimento, ha eccepito l'irregolarità dei pagamenti da parte del ricorrente, sin dalla prima rata del 15 febbraio 2023 (pagata in ritardo) ed anche successivamente in relazione alle rate del 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio e 15 giugno 2023, con ripetuti avvisi di insoluto e addebiti di spese di sollecito.

Stanti i reiterati inadempimenti la resistente ha trasmesso una prima comunicazione di preavviso il 21 luglio 2023, nella quale veniva segnalato l'aggravarsi dell'arretrato e, successivamente, una seconda comunicazione del 21 agosto 2023, con cui il cliente veniva informato dell'intenzione di dichiararlo decaduto dal beneficio del termine in caso di perdurante morosità. Quindi, in data 15 settembre 2023, persistendo l'inadempimento, è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, rendendo immediatamente esigibile l'intero residuo debito.

L'intermediario ha quindi eccepito che la condizione di insolvenza è idonea a giustificare la

segnalazione della posizione nella categoria delle “sofferenze”, poiché non transitoria, e che la segnalazione è stata effettuata soltanto dopo la decadenza del beneficio del termine ed è cessata nel novembre 2024, allorquando il credito è stato ceduto; da tale data, l'intermediario ha interrotto l'invio degli aggiornamenti alla Centrale Rischi.

Ha rilevato inoltre che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare l'illegittimità delle segnalazioni né eventuali danni patrimoniali o non patrimoniali, rilevando che l'onere della prova grava sul ricorrente e che in assenza di elementi oggettivi non sarebbe possibile riconoscere alcun pregiudizio risarcibile.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche, con cui insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità delle segnalazioni realizzate dall'intermediario in relazione al nominativo del ricorrente, e da quest'ultimo contestate per asserita carenza dei presupposti formali e sostanziali.

In particolare, il ricorrente ha censurato tali segnalazioni, poiché a suo dire la classificazione della sua posizione “a sofferenza” si baserebbe su meri ritardi di pagamento e non su una complessiva valutazione della situazione economico-patrimoniale; inoltre, non vi sarebbe prova della ricezione del preavviso.

Sebbene parte istante non abbia provveduto al deposito della visura da cui è evincibile la segnalazione, la relativa sussistenza è pacifica tra le parti e, peraltro, in relazione ad essa l'intermediario ha affermato di non aver più segnalato il ricorrente dal novembre 2024, attesa l'intervenuta cessione del credito.

Ciò posto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questo Arbitro quello per cui affinché la segnalazione nei SIC possa considerarsi legittima è necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti presupposti: a) ritardato o mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento (presupposto sostanziale); b) preavviso di segnalazione (presupposto formale).

Orbene, per quanto concerne il primo dei presupposti, l'intermediario ha allegato la situazione contabile da cui risulta che l'addebito diretto è rimasto insoluto per svariate rate (si v. febbraio-luglio 2023), poi pagate in ritardo.

Con riferimento poi al presupposto formale, questo Arbitro ha costantemente affermato che l'obbligo di preavviso costituisce condizione imprescindibile di validità delle segnalazioni in SIC, posto che “*a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l'art. 4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata*” (Coll. Coord. n. 9311/2016). Il Collegio di Coordinamento ha altresì chiarito che, ai fini della liceità della segnalazione nei SIC, è necessario che: il preavviso sia (non solo inviato, ma) anche pervenuto all'indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.); nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l'intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione; ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima (Coll. Coordinamento, n. 3089 del 2012).

Ciò posto, dalla documentazione allegata in atti risulta idoneamente assolto tale onere da parte dell'intermediario, mediante l'invio della lettera raccomandata a.r. del 15.09.2023, di cui vi è avviso di ricezione controfirmato il 29.9.2013.

Tenuto conto della sussistenza dei presupposti formale e sostanziale della segnalazione, e che l'intermediario ha provveduto a fornire la prova della sussistenza di detti requisiti, la segnalazione deve ritenersi legittimamente effettuata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE